Allegato A

FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CONFIDI DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Indice

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	3
A.1 Finalità	3
A.2 Soggetti finanziatori	3
A.3 Soggetti beneficiari	3
A.4 Dotazione finanziaria	4
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	5
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	5
B.1.1 Caratteristiche delle Operazioni finanziarie	6
B.2 Regime di aiuto	7
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	9
C.1 Presentazione delle domande da parte del Confidi	9
C.1.a Termini di presentazione delle domande	9
C.1.b Modalità di presentazione delle domande	9
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dei contributi	10
C.3 Istruttoria	10
C.4. Modalità e tempi per la concessione della Garanzia e del Contributo	12
C.5 Monitoraggio delle Garanzie concesse	13
C.5.1 Reportistica trimestrale	13
C.5.2 Variazioni	14
C.6 Modalità e tempi per l'Escussione della Garanzia	15
D. DISPOSIZIONI FINALI	15
D.1 Obblighi del Confidi e dei soggetti beneficiari	15
D.2 Decadenze	16
D 3 Ispezioni e controlli	17

Allegato A

D.4 Monitoraggio dei risultati	17
D.5 Responsabile del procedimento	17
D.6 Trattamento dati personali	17
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	18
D.8 Diritto di accesso agli atti	20
D.9 Definizioni e glossario	21
APPENDICE 1 – Informativa sul trattamento dei dati personali dei Soggetti Beneficiari	23
APPENDICE 2 – MODULO DI ADESIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	25

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità

L'intervento di cui al presente Bando è finalizzato, in attuazione della D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156, a sostenere le PMI lombarde penalizzate dalla crisi energetica in corso favorendo l'accesso alla liquidità per fronteggiare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, in particolare energetici, conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina.

A.2 Soggetti finanziatori

I Soggetti finanziatori, che operano sul Bando e trasmettono le domande di agevolazione per i Soggetti Beneficiari di cui al paragrafo A.3, sono i Consorzi e le cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852¹.

Essi operano come Soggetti finanziatori che deliberano ed erogano credito diretto (finanziamenti) ai Soggetti beneficiari di cui al successivo paragrafo A.3 alle condizioni di seguito specificate:

- verificano i requisiti dei beneficiari secondo le modalità previste al paragrafo C3;
- forfettizzano le spese istruttorie nel limite massimo di 300 euro;
- applicano un tasso di interesse (TAN) in linea con quelli di mercato e comunque non superiore al 5% stante l'entità della garanzia regionale e verificate le statistiche di Banca d'Italia sui tassi di interesse applicati nell'Eurozona dagli intermediari finanziari su prestiti garantiti al 100% a imprese non finanziarie;
- non aggiungono al TAN nessuna altra commissione o spesa oltre alle spese istruttorie.

La perdita del requisito per i Confidi di iscrizione all'albo unico di cui all'art. 106 del TUB determina l'inefficacia e la decadenza, tramite provvedimento regionale, delle garanzie concesse in data successiva a quella in cui tale circostanza si manifesti, ai sensi del successivo paragrafo D.2.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni (garanzia e contributo) a valere sul presente Bando, a fronte del finanziamento concesso dai Confidi, le imprese in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere **micro**, **piccole e medie imprese (PMI)** secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651 del 17/06/2014;
- essere iscritte al Registro delle Imprese e avere almeno una sede legale o operativa attiva in Lombardia (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori;
- essere **attive** alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori (come risultante da visura camerale).

¹ L'elenco è pubblicato sul portale regionale e su Bandi online.

- non svolgere un'attività economica classificata in uno dei codici ATECO 2007 A, B e K (e tutti i sottodigit.) primari o secondari (come risultante da visura camerale). Per i codici Ateco del settore sportivo e culturale possono essere beneficiarie anche le associazioni che hanno sede in Lombardia, le quali per accedere devono essere iscritte al Repertorio Economico Amministrativo (REA) in Camera di Commercio e avere la partita IVA attiva come risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate;
- non essere soggette a sanzioni adottate dall'Unione Europea;
- non essere soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale.

Le agevolazioni non possono essere erogate ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies).

Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis, ossia decorso il periodo di validità del Regime Quadro Temporaneo, nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6).

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Confidi che ai sensi del Bando corrisponde alla data di protocollazione della domanda di agevolazione su Bandi online.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a € 38.817.000,00.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione di cui al presente Bando si compone di:

- a) un **finanziamento a medio termine** a valere sulle risorse dei Confidi in qualità di soggetti finanziatori;
- b) una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento;
- c) un **contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento** la cui erogazione è subordinata alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dal Confidi a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua.

La garanzia regionale sui finanziamenti concessi dai Confidi ai Soggetti beneficiari è a rilasciata a titolo gratuito e copre fino al 100% (nel Regime Quadro Temporaneo che scende all'80% in caso di applicazione del regime de minimis decorsa la validità del quadro temporaneo) dell'importo di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro e su finanziamenti del valore totale massimo di 100.000 euro. In ogni caso la garanzia rilasciata per una singola Operazione finanziaria non può superare l'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00), indipendentemente dal valore del finanziamento concesso dal Confidi che, comunque, non può essere superiore a 100.000 euro.

L'efficacia della Garanzia decorre dalla data di erogazione del Finanziamento e ha validità fino a 12 mesi dopo la scadenza del Finanziamento.

In caso di inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, il Soggetto finanziatore deve procedere con l'avvio delle procedure di recupero del credito secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti; i Confidi sono autorizzati a dare il proprio assenso/diniego ad operazioni di modifica contrattuale sulle operazioni garantite, fatti salvi i limiti temporali previsti per la durata massima del finanziamento, ivi incluso operazioni di saldo e stralcio a fronte di una relazione documentata inerente le motivazioni di saldo e stralcio.

La garanzia regionale copre, nel limite massimo dell'importo garantito, l'esposizione effettiva del beneficiario finale compresi interessi di mora e si ridurrà con riferimento a ciascuna rata regolarmente corrisposta, a seguito dei pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al Piano di Ammortamento e sulla base di comunicazioni che i Confidi in qualità di soggetti finanziatori devono trasmettere, almeno con cadenza trimestrale, circa lo stato dei finanziamenti oggetto di agevolazione.

In caso di recupero del credito, il Confidi è tenuto a rimborsare entro 60 giorni a Regione Lombardia le somme dovute, al netto dei costi per il recupero del credito, in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dal Confidi medesimo.

Il **finanziamento richiedibile** avrà le seguenti caratteristiche:

- durata massima di 60 mesi (di cui fino a 6 mesi di preammortamento, incluso il preammortamento tecnico);
- importo minimo 5.000,00 euro e massimo 20.000,00 euro per la garanzia al 100%; i soggetti beneficiari potranno comunque richiedere e ottenere dai Confidi finanziamenti superiori a 20.000 euro e nel limite di 100.000 euro fermo restando

che la garanzia regionale al 100% copre solo fino a 20.000 euro di quota capitale;

– con riferimento alle garanzie richiedibili dai Consorzi di Garanzia collettiva Fidi, in affiancamento alla garanzia rilasciata da Regione Lombardia, e nei limiti della disciplina in materia di aiuti di stato, potranno essere richieste garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 662/96 (FCG).

Il contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito (massimo quindi 2.000 euro). L'erogazione del contributo è subordinata alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua.

Il contributo a fondo perduto concesso da Regione Lombardia **verrà scontato direttamente dai Confidi** nelle ultime rate del piano di ammortamento in relazione alla quota capitale ad avvenuta restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento garantito.

B.1.1 Caratteristiche delle Operazioni finanziarie

È ammissibile all'agevolazione di cui al presente Bando l'Operazione finanziaria per la quale sussistano i seguenti requisiti:

- a) sia stata concessa a favore dei Soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo A.3;
- b) abbia durata massima di 60 mesi (di cui fino a 6 mesi di preammortamento, incluso il preammortamento tecnico);
- c) sia di importo minimo 5.000,00 euro e massimo 20.000,00 euro per la garanzia al 100%; i soggetti beneficiari potranno comunque richiedere e ottenere dai Confidi finanziamenti superiori a 20.000 euro e nel limite di 100.000 euro fermo restando che la garanzia regionale al 100% copre solo fino a 20.000 euro di quota capitale;
- d) rientri in una delle seguenti tipologie:
 - i. Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante per lo svolgimento dell'attività economica dei soggetti beneficiari e il pagamento dei maggiori costi energetici;
 - ii. Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti finalizzati al risparmio energetico e all'autoproduzione di energia;
- e) sia coerente con una delle seguenti finalità (ai sensi dell'art. 37 par. 4 del Regolamento UE 1303/2013 e s.m.i.) come evidenziato dall'istruttoria dei Confidi:
 - i. realizzazione nuovi progetti (per l'efficientamento energetico/autoproduzione di energia);
 - ii. sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento.
- Ai Soggetti beneficiari, i Confidi applicheranno le seguenti condizioni:
- a) spese istruttorie nel limite massimo di 300 euro;
- b) tasso di interesse (TAN) in linea con quelli di mercato e comunque non superiore al 5%;

c) non aggiungere al TAN nessuna altra commissione o spesa oltre alle spese istruttorie di cui alla lettera a).

Per piano di ammortamento dell'Operazione finanziaria sottostante si intende il piano utilizzato per la determinazione dell'Aiuto secondo quanto indicato al paragrafo B.2.

B.2 Regime di aiuto

L'agevolazione regionale (garanzia fino al 100% e contributo a fondo perduto) è concessa nel Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all'Aiuto di Stato SA.103947.

In attuazione del suddetto Regime quadro regionale, le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto):

- sono concesse entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, fino ad un importo di 500.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- non possono essere concesse a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);
- non possono essere concesse agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K), alle imprese operanti nel settore con Ateco B ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);
- non possono essere concesse a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater);
- non possono essere erogate ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- concesse in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- concesse in base al presente provvedimento non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19.

Decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R.
 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6).

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.

Nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 la garanzia massima concedibile si riduce dal 100% all'80%.

Nel Registro Nazione Aiuti le agevolazioni concesse:

- in Regime Temporaneo saranno registrate per il valore nominale del finanziamento sottostante alla garanzia nel limite massimo di 20.000 euro a cui si aggiungerà l'aiuto relativo al valore nominale del contributo a fondo perduto;
- in Regime de Minimis saranno registrate con due componenti di aiuto: una per la garanzia secondo il calcolo dell'ESL di cui all'art. 4 del Reg. UE 1407/2013 e una per il contributo a fondo perduto per il valore nominale dello stesso.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande da parte del Confidi

C.1.a Termini di presentazione delle domande

Le imprese richiedenti l'agevolazione devono rivolgersi direttamente ai Confidi di cui al paragrafo A.2 richiedendo il finanziamento e presentando il Modulo di adesione al Bando di cui all'Appendice 2. Il Modulo può essere sottoscritto con firma digitale o elettronica o autografa (in quest'ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal DPR n. 445/2000) dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario.

Le domande dovranno essere presentate direttamente dai Confidi dalle ore 11:00 del 3 novembre 2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Le domande presentate sul Bando Confidiamo nella ripresa di cui al d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 e non ancora oggetto di concessione saranno inquadrate nel Bando di cui al presente provvedimento integrando le attività istruttorie e presentando il Modulo di Adesione di cui all'Appendice 2.

Saranno protocollate tutte le domande di agevolazione presentate nei limiti della dotazione finanziaria.

La domanda **non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo** in quanto esente ai sensi dell'articolo 8 della Tabella - allegato B - al d.P.R. n. 642 del 1972, secondo l'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate con interpello numero 37/E dell'11 gennaio 2021 per una casistica simile.

C.1.b Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico "**Bandi Online**" di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it). L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda da parte dei Confidi potrà essere effettuato:

- Tramite identità digitale SPID;
- Tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo.

Ciascun Soggetto Beneficiario di cui al paragrafo A3, identificato dal codice fiscale, potrà beneficiare di una sola agevolazione sul Fondo Confidiamo nella Ripresa.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione richiesta dall'Bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 22, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dei contributi

L'Agevolazione regionale è concessa alle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità con procedura automatica sulla base delle domande di agevolazione presentate dai Confidi e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda da parte del Confidi considerando giorno e orario di invio al protocollo e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.

C.3 Istruttoria

La verifica di ammissibilità delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità formale e una economico finanziaria che sarà effettuata dal Confidi che concede il finanziamento.

A tal fine, il Confidi, nell'ambito del proprio processo istruttorio effettuato in conformità con le modalità previste nel proprio regolamento del credito, procede a:

- fornire ai Soggetti beneficiari adeguata informativa sul trattamento dati personali in conformità al GDPR;
- verificare in visura camerale che il codice Ateco dei Soggetti beneficiari non rientri tra i codici esclusi (A, B e K) dal presente Bando e per le imprese lo stato di attività e la sede legale/operativa;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) la capienza del plafond di cui alla sezione 2.1 nel periodo di vigenza del Regime quadro temporaneo ovvero la capienza del massimale richiamato all'art. 3.7 del regolamento de minimis decorsa la validità del regime temporaneo;
- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesta lo stato di difficoltà conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina e la dimensione di impresa come dettagliato al punto Regime di Aiuto e la coerenza della finalità perseguita ovvero realizzazione nuovi progetti (per l'efficientamento energetico/autoproduzione di energia) o sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento;
- acquisire una sintesi del progetto (di investimento o di fabbisogno di capitale

circolante) dal Soggetto beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di cui al precedente punto e verificare tale coerenza dando evidenza della verifica nella check list istruttoria; la coerenza sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, e sottoscritta con firma digitale o elettronica o autografa (in quest'ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal DPR n. 445/2000) dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario e dovrà essere caricata su Bandi On Line nella specifica domanda a cui fa riferimento a cura del Confidi;

- dare evidenza nella check list istruttoria della dimensione d'impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 calcolata e verificata su ogni domanda sulla base del modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia;
- dare evidenza nella check list istruttoria della verifica sullo stato di difficoltà richiesta dalla normativa sugli aiuti di stato (ossia che non si tratti di imprese in difficoltà secondo il diritto nazionale, come rilevabile da visura camerale);
- ove applicabile, determinare l'Aiuto in "de minimis" espresso in ESL della Garanzia concedibile, verificandone la compatibilità con i limiti agli Aiuti in "de minimis" ricevuti dal Soggetto beneficiario nell'ultimo triennio conformemente a quanto previsto al paragrafo B.2 del presente Bando; a tale fine, il Confidi deve:
 - acquisire una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, e sottoscritta con firma digitale o elettronica o autografa (in quest'ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal DPR n. 445/2000) dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario attestante: di non presentare codice attività primario rientrante nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento n. 1407/2013, di non essere Impresa insolvente ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento n. 1407/2013; tale dichiarazione dovrà inoltre essere caricata su Bandi On Line nella specifica domanda a cui fa riferimento a cura del Confidi;
 - determinare l'ESL mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010;
 - verificare, sulla base delle visure "de minimis" e "Aiuti" del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e della dichiarazione di cui alla precedente lett. a) punto v) ove applicabile, il rispetto dei limiti agli Aiuti in "de minimis" nel triennio (ai sensi dell'art. 3.2 del citato Regolamento), facendo riferimento, ai sensi del richiamato Regolamento comunitario, alla nozione di Impresa unica (ai sensi dell'art. 2.2. del citato Regolamento) il cui perimetro in termini di denominazione e codice fiscale dei soggetti componenti l'Impresa unica medesima deve essere comunicata nel caricamento della domanda di Garanzia. Qualora, in caso di Impresa unica, le partecipazioni societarie risultino intestate a società fiduciarie che amministrino tali beni per conto di terzi sulla base di un rapporto di intestazione fiduciaria, le partecipazioni sono riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria². In tal

_

² Sulla base delle FAQ pubblicate sul sito del RNA si precisa quanto segue: "A partire dal 3 luglio 2018, le visure rilasciate da RNA non includono più nel perimetro di impresa unica della beneficiaria le imprese ad essa legate da rapporti di intestazione fiduciaria. Si precisa che le modifiche apportate al sistema RNA consentono di escludere dal perimetro di impesa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte presso il Registro delle Imprese dal tipo di diritto

caso, il Confidi dovrà acquisire apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario (redatta ai sensi del DPR 445/2000) sulla base del modello reso disponibile da Regione Lombardia; tale dichiarazione dovrà inoltre essere caricata su Bandi On Line nella specifica domanda a cui fa riferimento a cura del Confidi.

Attraverso "Bandi Online", mediante incroci con i dati nel Registro delle Imprese potranno essere verificati dai Confidi e dal Responsabile del Procedimento i seguenti requisiti di ammissibilità:

- Iscrizione al registro imprese, sede operativa e stato di attività alla data del caricamento della domanda su Bandi on Line;
- Codice ATECO dei beneficiari;
- Dimensione d'impresa (campione significativo).

Ciascun Confidi aderente all'iniziativa tramite Bandi on Line trasmette per ogni operazione finanziaria i dati identificativi di ciascuna garanzia richiesta, del finanziamento sottostante, del Soggetto beneficiario e la natura del finanziamento che deve avere le caratteristiche previste al paragrafo B.1.1 accompagnato dalla check list istruttoria sui requisiti formali previsti per i soggetti beneficiari e dalla dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del DPR 445/2000, e sottoscritta con firma digitale o elettronica o autografa (in quest'ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal DPR n. 445/2000) dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario, in relazione al valore delle spese istruttorie e al TAN applicato.

Ai fini della concessione della Garanzia regionale e del contributo a fondo perduto segue l'istruttoria del Responsabile del procedimento di Regione Lombardia che verifica l'istruttoria del Confidi anche con l'ausilio di controlli automatizzati e incrociando banche dati in possesso della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nei limiti della dotazione finanziaria, approva con proprio provvedimento da adottare entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali.

Per le domande trasmesse a gennaio e febbraio 2023 l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali sarà approvato nei termini prima indicati, demandando l'impegno delle risorse a favore dei Confidi ad aprile 2023 in coerenza con la disponibilità delle risorse sull'annualità di competenza conseguentemente alla reiscrizione delle stesse ai sensi delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci.

C.4. Modalità e tempi per la concessione della Garanzia e del Contributo

A conclusione dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo, il Confidi attraverso Bandi On Line, trasmette le risultanze al Responsabile del procedimento di Regione

[&]quot;Intestazione fiduciaria". Per contro, continuano ad essere incluse nel perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte nel Registro delle imprese dal tipo di diritto "Proprietà", anche qualora detto diritto sia attribuito a società fiduciarie.

Tenuto conto che l'eventualità di partecipazioni detenute da società fiduciarie in proprio, anziché nell'esercizio della propria attività istituzionale, dovrebbe in concreto verificarsi assai di rado alla luce dei limiti previsti dalle normative di riferimento, compete alle imprese interessate provvedere alla corretta qualificazione presso il Registro delle Imprese e all'eventuale rettifica, ove necessario, della qualità di socio a titolo di "Intestazione fiduciaria"."

Lombardia che, verificata la completezza dell'istruttoria, approva con proprio provvedimento l'elenco delle Garanzie ammissibili e non ammissibili a valere sulla presente misura con cadenza di norma mensile. Il Responsabile del Procedimento qualora riscontri errori formali sanabili chiede al Confidi di effettuare su Bandi On Line le dovute correzioni/integrazioni.

Nel provvedimento di concessione delle garanzie sarà concesso anche il contributo a fondo perduto al Soggetto Beneficiario ammissibile alla Garanzia.

Il contributo a fondo perduto, determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito, potrà essere fruito dal Soggetto Beneficiario subordinatamente alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dal Confidi a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua. Il Confidi entro 15 giorni dall'avvenuta restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento trasmette su Bandi On Line la richiesta di erogazione del contributo.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'erogazione al Confidi entro il termine massimo di 60 giorni previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). In tal caso il Confidi dovrà comunque riconoscere lo sconto sul finanziamento al soggetto beneficiario.

In caso di accertata regolarità contributiva il contributo a fondo perduto verrà scontato direttamente dai Confidi nelle ultime rate del piano di ammortamento in relazione al 10% residuo di quota capitale.

Sull'erogazione del contributo è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.

Il provvedimento di erogazione verrà comunicato tramite Bandi on Line al Confidi e al Soggetto Beneficiario e pubblicato sul BURL.

C.5 Monitoraggio delle Garanzie concesse

C.5.1 Reportistica trimestrale

Al fine di consentire il corretto monitoraggio del rischio assunto, ciascun Confidi, deve comunicare per il tramite di Bandi online ogni trimestre (nei mesi solari di marzo, giugno, settembre, dicembre), le informazioni relative ad eventuali eventi interruttivi ai fini dell'escussione della Garanzia (ossia le Insolvenze così come definite all'art. D.9 del presente Bando), l'eventuale rientro In bonis di un'Operazione finanziaria in precedenza segnalata in stato di Insolvenza, nonché dare evidenza del residuo rischio di credito connesso alle specifiche Operazioni finanziarie garantite.

L'invio dell'aggiornamento trimestrale deve avere ad oggetto le richieste di Garanzia ammesse attraverso decreto regionale di cui al precedente paragrafo C.4 e può essere effettuato direttamente dal Confidi su Bandi online attraverso il caricamento

singolo di ciascun evento interruttivo/modificativo mentre il monitoraggio del rischio in essere sulle richieste di finanziamento oggetto di Garanzia regionale deve avvenire tramite flusso.

Gli aggiornamenti informativi dovranno essere inoltrati sino all'esaurimento di tutti i rapporti di garanzia e ai fini della conferma del contributo a fondo perduto concesso. I Confidi si rendono disponibili a fornire, su richiesta, a Regione Lombardia situazioni aggiornate del monitoraggio e delle singole operazioni finanziarie oggetto di agevolazione.

C.5.2 Variazioni

Nelle stesse modalità previste per l'aggiornamento trimestrale di cui al precedente articolo C.5.1, il Confidi deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute successivamente alla concessione dell'agevolazione relativamente a:

- a) variazioni del Soggetto beneficiario;
- b) allungamento della durata dell'Operazione finanziaria e conseguente allungamento della garanzia di primo livello che non potrà comunque superare il termine massimo previsto al paragrafo B.1.

In caso di variazioni del Soggetto beneficiario di cui alla lettera a) del precedente comma:

- ciascun Confidi prima di inoltrare l'aggiornamento trimestrale, deve compiere sul nuovo Soggetto beneficiario le attività di istruttoria di cui al precedente art. C.3;
- il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di competenza, concede/autorizza la variazione della Garanzia regionale.

Con riferimento alle variazioni sulla durata della garanzia (lettera b):

- ciascun Confidi provvede, in caso di applicazione del Reg. UE 1407/2013 ad effettuare le verifiche in materia di aiuti di Stato anche attraverso le visure RNA; in quadro temporaneo non si verificano modifiche rispetto all'aiuto concesso che sarà comunque stato registrato in RNA per il valore nominale dell'operazione finanziaria sottostante la garanzia e nei limiti della garanzia medesima;
- il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di competenza concede l'estensione della durata della Garanzia; resta inteso che la Garanzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente paragrafo B.3.

Il Confidi deve comunicare anche le variazioni anagrafiche dei Soggetti beneficiari intervenute successivamente alla concessione della Garanzia.

Le variazioni anagrafiche possono riguardare a titolo esemplificativo la denominazione. Tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia, la quale ne prenderà atto una volta ricevuta la comunicazione da parte del Confidi trasmessa attraverso Bandi online.

Tutte le modifiche intervenute devono essere comunicate dal Confidi attraverso Bandi online.

C.6 Modalità e tempi per l'Escussione della Garanzia

Per ogni singola garanzia, il Confidi può ottenere un'unica escussione secondo le modalità stabilite nell'Accordo di Garanzia tra Confidi e Regione.

La richiesta di Escussione, tramite apposito modulo su Bandi on Line, dovrà contenere:

- la data di Inadempimento;
- la data di avvio delle procedure di recupero con indicazione dettagliata delle azioni intraprese e la corrispondenza intercorsa con il Soggetto beneficiario (es. le lettere di intimazione al pagamento riportanti la data di scadenza de credito)
- il modello di richiesta di escussione allegato all'Accordo di Garanzia.

Il Responsabile del Procedimento effettuerà l'istruttoria volta a verificare la sussistenza di tutti i presupposti per l'Escussione, ivi incluso l'esito delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia del Confidi (quest'ultima per importi superiori a 150.000 euro) e, in caso di esito positivo, provvederà a liquidare quanto dovuto.

Si precisa che il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere, nell'ambito dell'istruttoria ai fini dell'Escussione della garanzia, eventuale documentazione integrativa o chiarimenti. Qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano elementi tali da determinare l'inefficacia della garanzia il Responsabile del procedimento con proprio provvedimento disporrà la decadenza della garanzia concessa.

In tutti i casi sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento la decadenza dal contributo per il Soggetto Beneficiario.

A seguito dell'Escussione, tutte le attività di recupero del credito, anche nell'interesse del Fondo "Confidiamo nella ripresa" saranno svolte dai Confidi.

Qualora successivamente all'escussione della Garanzia Regionale, il Confidi dovesse recuperare qualunque importo relativo a Perdite connesse ad un Finanziamento escusso, Regione Lombardia avrà diritto di ricevere entro 60 giorni le somme dovute, al netto dei costi per il recupero del credito, in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dal Confidi medesimo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi del Confidi e dei soggetti beneficiari

In fase di istruttoria e delibera ai fini del rilascio della garanzia, il Confidi si obbliga a:

- rispettare quanto stabilito nel paragrafo C.3;
- deliberare operazioni finanziarie nell'interesse dei Soggetti beneficiari a seguito di processo valutativo coerente con le modalità previste nel proprio Regolamento del credito;
- deliberare operazioni finanziarie con le caratteristiche di cui al paragrafo B.1.1 con particolare attenzione al massimale del costo istruttorio e del TAN applicabile;
- verificare il rispetto di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D. Lgs n. 231/2007 da parte dei Soggetti beneficiari.

Nel corso dell'operatività del Fondo, il Confidi si obbliga a:

 rispettare le modalità per la trasmissione dei flussi informativi previsti dal precedente paragrafo C.5;

- presentare a Regione esclusivamente le Operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo B.1.1 e rivolte ai Soggetti beneficiari di cui al paragrafo A.3 del Bando;
- trasferire il vantaggio economico concesso interamente ai Soggetti beneficiari di cui al paragrafo A.3, ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- rendere disponibili documenti, strutture e personale in caso di ispezioni e controlli effettuati da Regione Lombardia;
- conservare per almeno 10 anni dalla scadenza di ogni singola garanzia tutta la documentazione inerente le Operazioni finanziarie oggetto di agevolazione e renderla disponibile in caso di ispezioni e controlli.

Il Confidi, inoltre, si obbliga inoltre a:

- comunicare a Regione Lombardia, nelle modalità di cui al precedente paragrafo.
 C.5.2, le eventuali Variazioni intervenute successivamente alla concessione dell'agevolazione (garanzia e contributo);
- comunicare a Regione Lombardia, nelle modalità di cui al precedente art. C.5.1,
 l'eventuale stato di Insolvenza del Soggetto beneficiario e il residuo rischio di credito connesso alle specifiche Operazioni finanziarie garantite;
- trasmettere entro il 30 marzo di ciascun esercizio una relazione relativa ai recuperi effettuati nell'esercizio precedente evidenziando il relativo rimborso al Fondo, nonché le operazioni chiuse su cui si può svincolare la garanzia regionale;
- liquidare i Recuperi a favore del Fondo, nel termine fissato all'art. C.6.
 Il Confidi, in ogni caso, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni previste nel Bando, a tal fine dotandosi di apposite procedure che garantiscano il rispetto degli obblighi e degli impegni.

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione al rispetto delle disposizioni del presente Bando e, in particolare:

- a collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione all'agevolazione, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D. Lgs n. 231/2007.

Qualora i soggetti beneficiari non restituiscano il 90% della quota capitale del finanziamento assistito da garanzia regionale decadono dal contributo a fondo perduto.

D.2 Decadenze

Qualora il Confidi ammesso con provvedimento del Responsabile del procedimento perda i requisiti di cui al paragrafo A.2, il Responsabile del procedimento provvederà a dichiararne la cancellazione dall'elenco dei Confidi ammessi ad operare sul Fondo. Con il medesimo provvedimento verrà dichiarata anche la decadenza di tutte le garanzie legate ai finanziamenti concessi in data successiva a quella in cui si è manifestata la circostanza che ha determinato la cancellazione del Confidi dall'elenco.

Qualora il Responsabile del Procedimento, con riferimento alle singole garanzie, rilevi le cause di inefficacia di cui al successivo comma, con proprio provvedimento,

dichiarerà la decadenza della garanzia concessa nonché del contributo a fondo perduto.

La Garanzia sarà inefficace e non potrà essere escussa:

- qualora le Operazioni finanziarie siano concesse dai Confidi in difetto di uno dei requisiti di cui ai paragrafi A.3 e B.1.1;
- qualora l'Operazione finanziaria sia stata deliberata successivamente alla perdita, da parte del Confidi, dei requisiti di cui al paragrafo A.2 del Bando;
- qualora il Confidi abbia già presentato sulla medesima Operazione finanziaria una richiesta di Escussione e la stessa abbia avuto esito positivo;
- qualora il Confidi trasmetta la richiesta di Escussione oltre i termini previsti o con modalità differenti dall'accordo di garanzia e dal presente Bando;
- qualora venga rilevato il mancato adempimento, con riferimento all'Operazione finanziaria garantita, il mancato rispetto di uno degli obblighi e degli impegni previsti al precedente paragrafo D.1.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei soggetti beneficiari e dei Confidi, nonché controlli su banche dati in possesso delle pubblicazioni amministrazioni.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente Bando, l'indicatore individuato è il seguente:

Soggetti beneficiari (numero in valore assoluto)

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della I. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction nella fase di adesione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Regione Lombardia provvederà a sottoporre il questionario a tutti i soggetti richiedenti, una volta presentata la domanda da parte del Confidi.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Appendice 1.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.bandi.regione.lombardia.it.

Per informazioni sulla misura è possibile contattare direttamente i Confidi attraverso i riferimenti presenti sull'Elenco pubblicato su Bandi On Line e sul portale regionale nella pagina dedicata al Bando.

Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online i Confidi possono contattare:

• Numero verde: 800.131.151

• Email: bandi@regione.lombardia.it

Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione all'Bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

Тітого	FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PI SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZA DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO I CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA	
Di Cosa si Tratta	l'intervento di cui al presente Bando è finalizzato, in attuazione della DGR 17 ottobre 2022, n. XI/7156, a sostenere le PMI lombarde penalizzate dalla crisi energetica in corso favorendo l'accesso alla iquidità per fronteggiare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, n particolare energetici, conseguente al conflitto tra Russia e Jcraina.	
TIPOLOGIA Finanziamento assistito da garanzia regionale con un contribu fondo perduto subordinato alla restituzione del finanziamento.		
Chi può Partecipare	Beneficiari della misura sono micro, piccole e medie imprese (PMI) secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651 del 17/06/2014, iscritte al Registro delle Imprese e con almeno una sede legale o operativa attiva in Lombardia (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Confidi che svolgono un'attività economica in tutti i settori ad esclusione dei codici ATECO 2007 primari o secondari (come risultante da visura camerale) A, B, K. Per i codici ateco del settore sportivo e culturale possono essere beneficiarie anche le associazioni sportive che hanno sede in Lombardia, le quali per accedere devono essere iscritte al Repertorio Economico Amministrativo (REA) in Camera di Commercio e avere la partita IVA attiva come risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.	
Risorse disponibili	SORSE DISPONIBILI EUro 38.817.000	
Caratteristiche Dell'agevolazione	L'agevolazione di cui al presente Bando si compone di: a) un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Confidi in qualità di soggetti finanziatori;	

	 b) una garanzia regionale gratuita fino al 100% (nel Regime Quadro Temporaneo che scende all'80% in caso di applicazione del regime de minimis decorsa la validità del quadro temporaneo) dell'importo di ogni singolo finanziamento deliberato dal Confidi nel limite massimo di 20.000 euro e su finanziamenti del valore totale massimo di 100.000 euro; c) un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento la cui erogazione è subordinata alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dal Confidi a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua.
Data di apertura	I Beneficiari possono richiedere il finanziamento da subito ai Confidi. I Confidi possono caricare le domande di agevolazione (garanzia e contributo) per conto dei soggetti Beneficiari dalle ore 11:00 del 3 novembre 2022
Data di Chiusura	Fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
Come Partecipare	I Beneficiari richiedono il finanziamento da subito ai Confidi. I Confidi caricare le domande di agevolazione (garanzia e contributo) per conto dei soggetti Beneficiari per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it, effettuando le necessarie verifiche. Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.
Procedura di Selezione	La verifica di ammissibilità delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità formale e una economico finanziaria che sarà effettuata dal Confidi che concede il finanziamento. L'Agevolazione regionale è concessa alle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità con procedura automatica sulla base delle domande di agevolazione presentate dai Confidi e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda da parte del Confidi considerando giorno e orario di invio al protocollo e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
Informazioni e Contatti	Per informazioni sulla misura è possibile contattare direttamente i Confidi attraverso i riferimenti presenti sull'Elenco pubblicato su Bandi On Line.

^{*} La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del Bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Sviluppo Economico, Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, PEC <u>sviluppo economico@pec.regione.lombardia.it</u>. La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3.00:
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y 03069 09790 000000001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.9 Definizioni e glossario

- a) "Bando": il presente Bando con i relativi allegati;
- b) "Aiuto": la Garanzia e il contributo a fondo perduto concessi alternativamente nell'ambito del Quadro Temporaneo fino al termine di validità dello stesso, salvo proroghe e in "de minimis" decorso il termine di validità del Quadro Temporaneo;
- c) "Bandi online": la piattaforma informatica per la gestione della Linea di intervento resa disponibile da Regione Lombardia, gestita da Lombardia Informatica S.p.A., e raggiungibile al seguente indirizzo web: https://www.bandi.servizirl.it/;
- d) "Garanzia": indica la garanzia rilasciata da Regione Lombardia in favore del Confidi e nell'interesse dei Soggetti Beneficiari in conformità con i termini dell'Accordo di garanzia;
- e) "Escussione": il pagamento del valore della Garanzia effettuato da Regione Lombardia a favore del Confidi;
- f) "Finanziamento": finanziamento a medio lungo termine concesso dal Confidi in favore di un Soggetto Beneficiario a valere sul Bando;
- g) "Finanziamento Garantito" indica il Finanziamento assistito dalla Garanzia Regionale;
- h) "Fondo": il "Fondo Confidiamo nella Ripresa" istituito con 11 ottobre 2021, n. XI/5375;
- i) "In bonis": l'Operazione finanziaria che non sia in stato di Insolvenza;
- j) "Insolvenza": la categoria delle attività finanziarie deteriorate (non-performing exposures) che comprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nelle circolari di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti) e 217 del 5 agosto 1996 (Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, gli Istituti di pagamento e gli IMEL) e successivi aggiornamenti, i quali recepiscono le nuove nozioni introdotte dalle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards) relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate come definite dall'Autorità Bancaria Europea ed approvate dalla Commissione europea;
- k) "Operazioni finanziarie": un'operazione finanziaria erogata da un Soggetto finanziatore secondo le disposizioni del Bando;
- I) "PMI": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014;
- m) "Quadro Temporaneo": C (2022) 1890 final 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggressione against Ukraine' adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022 e s.m.i. che prevede tra l'altro aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti nella sezione 3.1 come dettagliato nel paragrafo B.2; il Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, notificata alla Commissione Europea in data 2 agosto 2022, autorizzata con Decisione C(2022) 6848 final del 21/09/2022, Aiuto di Stato SA.103947, che prevede la possibilità per Regione Lombardia di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati, a condizione che il valore nominale

- totale dell'aiuto non superi il massimale di € 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;
- n) "Sede operativa": l'unità locale, ovvero l'impianto operativo o amministrativo gestionale (es. laboratorio, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, ecc..) nel quale il Soggetto beneficiario esercita stabilmente una o più attività economiche e svolge un'attività produttiva o un'offerta di servizi;
- o) "Soggetti beneficiari": i soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo A.3 ("Soggetti beneficiari") del Bando;
- p) "Soggetto finanziatore": i Confidi in possesso dei requisiti di cui all'articolo A.2 del Bando che hanno erogato un'Operazione finanziaria ad un Soggetto beneficiario;
- q) "TUB": il Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'interpretazione del presente Bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

APPENDICE 1 – Informativa sul trattamento dei dati personali dei Soggetti Beneficiari

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in riferimento al FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA – ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale.) sono trattati al fine di svolgere le procedure amministrative relative alla concessione delle agevolazioni da Lei richieste sul Fondo Confidiamo nella Ripresa Energia di cui alla D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività".

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente protempore. Responsabili del trattamento sono i Confidi che operano sul Fondo appositamente delegati dal Titolare.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento quali: Prefetture, Inps, Inail, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate. I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati ai Confidi, ad Aria SpA, soggetto fornitore del sistema informatico per la presentazione delle domande relative alla misura, in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. La informiamo che verificheremo i dati da lei auto dichiarati su banche dati della Pubblica Amministrazione (Registro Imprese, Anagrafe Tributaria, INPS, INAIL, ACI).

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al trattamento relativamente alle finalità per le quali sono raccolti e trattati, ovvero per le procedure di concessione, erogazione e controllo successivo previste dal Bando. In particolare, i dati da lei trasmessi verranno conservati per la durata di 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica <u>sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it</u> oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico, U.O. Commercio, reti distributive e fiere. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

APPENDICE 2 – MODULO DI ADESIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

"FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA

Dichiarazioni rese dai Soggetti Beneficiari per la partecipazione al Bando e la presentazione della domanda di agevolazione da parte del Confidi

Spett.le Regione Lombardia P.zza Città di Lombardia, 1 20124 Milano

	20124 Milano
op	a sottoscritto/a [], C.F. [], nato/a a [] ()) il], residente in [] (), via [], n. [_]], n. [_]], in qualità di [_] gale rappresentante dell'impresa [], con sede legale e/o con sede lerativa attiva in Lombardia, come da dati risultanti al registro delle imprese delle Camere di ommercio della Lombardia e dai dati dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate
	CHIEDE
[RA	voler aderire al Bando "Confidiamo nella Ripresa- Energia" di Regione Lombardia per il tramite di AGIONE SOCIALE CONFIDI SOGGETTO FINANZIATORE] (di seguito "Confidi") a cui è stato richiesto un anziamento di euro [],
ca em	tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in Iso di false dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento nanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75, ai sensi e per gli effetti degli ricoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,
	DICHIARA
✓	di essere una PMI ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 651/2014;
✓	di essere iscritta al Registro delle Imprese e di avere almeno una sede legale o operativa attiva in Lombardia (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di finanziamento al Confidi;
✓	di essere attiva alla data di presentazione della domanda di finanziamento al Confidi (come risultante da visura camerale);
✓	di essere stata colpita dalla crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all'aumento dei costi di elettricità, gas naturale, carburante e materie prime (allegare la bolletta inerente i costi dei fattori energetici da cui si evince l'aumento raffrontando due bollette di cui la prima non antecedente al 2019)

di non aver presentato altre domande a valere sul presente Bando;

di non coprire con il finanziamento esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-

di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013³;

³ Reg. UE 1407/13 Art.1 - Scopo

^{1.} Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di tutti i settori, ad eccezione di:

a) aiuti concessi ad imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come disciplinato dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (14);

b) aiuti concessi ad imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei seguenti casi:
i. se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o alla quantità di tali prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- √ di non svolgere un'attività economica classificata in uno dei codici ATECO 2007 primari o secondari (come risultante da visura camerale) esclusi dall'agevolazione (Ateco A, B e K);
- ✓ di essere stato/a informato/a sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2⁴ del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- ✓ di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni
 previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta
 dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- ✓ di non essere soggetta a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale.

[B/	arrare le seguenti opzioni]
	di svolgere un'attività di cui ai codici Ateco del settore sportivo/culturale come associazione sportiva/culturale con sede in Lombardia e iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) in Camera di Commercio e con partita IVA attiva come risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate
✓	di richiedere la garanzia pubblica e contributo a fondo perduto per un'operazione rientrante nella seguente finalità di investimento o di capitale circolante (barrare solo una casella):
	[] realizzazione nuovi progetti per l'efficientamento energetico/autoproduzione di energia; [] sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento (per i maggiori costi conseguenti al conflitto tra Russia e Ucraina);
✓	in coerenza con la finalità sopra dichiarata, dichiara che il finanziamento viene richiesto per (sintesi del progetto di investimento o di fabbisogno di capitale circolante):
✓	in caso di operazione finanziaria a fronte di investimento, dichiara di essere a conoscenza che gli

beneficiari;

di aver preso visione del Bando e di accettarne integralmente i contenuti;

ii. se l'aiuto è subordinato al trasferimento parziale o totale ai produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti legate all'attività di esportazione;

e) gli aiuti subordinati all'uso di beni nazionali rispetto a beni importati.

^{2.} Se un'impresa è attiva nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 ed è anche attiva in uno o più settori o svolge altre attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il presente regolamento si applica agli ciuti concessi a questi ultimi settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività nei settori esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli ciuti de minimis concessi a norma del presente regolamento.

⁴ Reg. UE 1407/13 Art.2.2 Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di auest'ultima:

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di auest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica

 ✓ di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli e decadenza dall'agevolazione di cui ai paragrafi D.2 e D.3 del Bando;

SI IMPEGNA, in caso di concessione dell'agevolazione:

✓ A fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dalle richieste di Regione Lombardia e del Confidi, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

ED ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO:

✓	 al fatto che l'agevolazione concessa sia inclusa nell'elenco delle operazioni pubblicato Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) nella sezione trasparenza. 		
[]		Firma	

N.B.:

- in caso di firma autografa, allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- in caso di firma digitale o elettronica, non è richiesta la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore